

**TRIBUNALE DI MESSINA – SEZ. LAVORO**

**RICORSO EX ART. 700 CPC**

La Dott.ssa **Gina Lacramioara Berescu** [REDACTED] nata a [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] rappresentata e difesa unitamente e disgiuntamente dagli avv.ti Silvano Martella (MRTSVN66L15D150I - fax 090/9436357 - PEC: silvano.martella@pec.giuffre.it) e Giovanni Maria Saitta (STTGNN91P17C351L – pec: saitta\_giovanni@pec.it – fax: 090/9436357), del foro di Messina presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura allegata al presente atto

**CONTRO**

**MIUR – Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca**, in persona del Ministro pro tempore, codice fiscale 80185250588, con sede in Roma, Viale Trastevere n. 76/a;

**A.T. Messina – Ufficio VIII** – in persona del legale rappresentate pro tempore, codice fiscale 80005000833, con sede in Messina Via San Paolo 361;

\*\*\*\*\*

La ricorrente è insegnante in possesso di laurea in “Scienze e tecniche delle attività motorie preventive ed adattate” conseguita presso l’Università degli Studi di Messina in data 12/10/2021 (doc. 1).

È, inoltre, in possesso di 24 CFU in settori formativi antropo-psico-pedagogici e nelle metodologie e tecnologie didattiche (doc. 2) secondo quanto previsto dall’art. 5 del d.lgs. 13.4.2017 n. 59.

Tali titoli abilitano la ricorrente ad insegnare nelle seguenti classi di concorso:

**A048 – Scienze motorie e sportive negli istituti di istruzione secondaria di II grado**

**A049 – Scienze motorie e sportive nella scuola secondaria di I grado**



In data 29.05.2022 la ricorrente ha presentato domanda diretta all'inserimento nelle GPS - Graduatorie Provinciali e di Istituto di Supplenza aa.ss. 2022/23 e 2023/24 - della provincia di Messina (doc. 3).

La ricorrente ha superato i controlli formali relativi al possesso dei titoli ed è stata inserita nelle relative graduatorie (doc. 4).

Da ultimo, la ricorrente ha, altresì, presentato domanda di supplenza annuale con l'indicazione delle sedi prescelte (doc. 5).

\*\*\*\*\*

Il presente ricorso è finalizzato ad accertare il diritto ed ottenere l'inserimento di parte ricorrente nella **prima fascia delle G.P.S.** nonché nella II fascia delle G.I. dalle quali è esclusa illegittimamente.

\*\*\*\*\*

Con Ordinanza Ministeriale n. 60 del 10.07.2020 (doc. 6) è stata dettata la disciplina sulla istituzione delle Graduatorie Provinciali Supplenze (GPS) e delle graduatorie d'Istituto di cui all'art. 4 commi 6-bis e 6-ter della legge 3 maggio 1999, n. 124 e sul conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo.

Secondo la disciplina dettata da tale ordinanza nell'ambito delle GPS si differenziano:

1) la **prima fascia** in cui sono inseriti i docenti in possesso del titolo di studio e dello specifico titolo di "abilitazione";

2) la **seconda fascia** in cui sono inseriti i docenti in possesso del titolo di studio ed uno dei seguenti requisiti:

a) possesso dei titoli di cui all'articolo 5 comma 1 lettera b) del D.lgs. 59/17 [cioè dei 24 CFU];

b) abilitazione specifica su altra classe di concorso o per altro grado

c) precedente inserimento nella terza fascia delle graduatorie di Istituto per la specifica classe di concorso.

E per quanto riguarda **le graduatorie di Istituto** ha stabilito l'O.M.



60/2020 (art. 11) che

a) la prima fascia è costituita dalle vecchie GAE

**b) la seconda fascia è costituita dagli aspiranti presenti in GPS di prima fascia**

c) la terza fascia d'Istituto è costituita dagli aspiranti presenti in GPS di seconda fascia.

Dalle citate disposizioni ministeriali emerge quindi che il discrimine per l'inserimento di un docente nella prima o nella seconda fascia delle GPS (e nella seconda o nella terza fascia delle graduatorie di Istituto) va individuato nel possesso o meno, in capo al docente stesso, della c.d. "abilitazione" all'insegnamento.

Ciò perché a norma del citato art. 3 dell'ordinanza ministeriale n. 60/2020 soltanto il docente "abilitato" avrebbe titolo per accedere alla prima fascia delle GPS e quindi alla seconda fascia delle graduatorie di Istituto.

\*\*\*\*\*

La ricorrente è stata **inserita in seconda fascia GPS** sulla base del presupposto che la stessa non fosse in possesso di idonea abilitazione.

**Oggi è quindi inserita in seconda fascia GPS** per le seguenti classi di concorso con il punteggio di seguito indicato

Classe di concorso	Punteggio
<b>A048 – Scienze motorie e sportive negli istituti di istruzione secondaria di II grado</b>	53,00
<b>A049 – Scienze motorie e sportive nella scuola secondaria di I grado</b>	53,00

Automaticamente è inserita in terza fascia delle graduatorie di istituto per le stesse classi di concorso e con il medesimo punteggio.

\*\*\*\*\*



OMISSIS

la propria attività lavorativa”.

Il danno, inoltre, è ulteriormente aggravato ed attuale dalla piena vigenza dell'art. 59 del D.L. 25 maggio 2021, n. 73 che introduce la possibilità di assumere, a tempo indeterminato, anche da G.P.S. ma solo dalla prima fascia a cui, appunto, parte ricorrente aspira.

\*\*\*\*\*

### **ISTANZA DI NOTIFICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 151 CPC**

La ricorrente lamenta la violazione di un diritto e non ha controinteressati diretti.

Controparti del presente giudizio sono, pertanto, le sole amministrazioni indicate.

In subordine, qualora l'Ill.mo Tribunale adito dovesse ritenere necessario integrare il contraddittorio nei confronti dei docenti astrattamente controinteressati, si chiede sin da ora di essere autorizzati alla notifica ex art. 151 c.p.c. mediante pubblicazione sui siti istituzionali del Miur, nell'apposita sezione dedicata alla pubblicazione per pubblici proclami e/o sul sito istituzionale dell'A.T. Messina limitatamente all'epigrafe e alle conclusioni.

\*\*\*\*\*

Per i motivi sopra esposti e con riserva di ogni altra difesa la ricorrente come sopra rappresentata e difesa chiede che l'On. Tribunale adito, accertata la sussistenza dei presupposti per l'adozione di un provvedimento d'urgenza ex art. 700 c.p.c., disattesa ogni contraria istanza e eccezione e difesa, voglia accogliere le seguenti

### **CONCLUSIONI**

- 1) Accertare e dichiarare, anche previa disapplicazione dei provvedimenti amministrativi difformi, che la ricorrente è titolare di idoneo titolo abilitante all'insegnamento, costituito dal titolo di studio congiunto ai 24 CFU in settori formativi antropo-psico-pedagogici e



nelle metodologie e tecnologie didattiche ed ha diritto ad esser inserita in prima Fascia GPS (e quindi seconda Fascia delle graduatorie di istituto).

2) Per l'effetto ordinare al Ministero convenuto di inserire la ricorrente nella prima Fascia delle GPS della provincia di Messina, per le classi di concorso richieste con la domanda di inserimento presentata e con il punteggio già attribuito, nonché nelle corrispondenti Graduatorie di seconda fascia d'istituto.

3) Autorizzare, ove ritenuto necessario, la notifica ex art 151 cpc.

4) Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio.

Il valore di causa è indeterminato ed il C.U. ammonta ad € 259,00.

Salvo ogni altro diritto ed azione

Si deposita

1. Titolo di laurea
2. Conseguimento 24 CFU
3. Domanda di inserimento in GPS relativa agli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024
4. Graduatorie GPS II Fascia Scuola secondaria II grado
5. Domanda supplenze a.s. 2022/2013
6. O.M. 60/2020

Messina lì, 06.10.2022

Avv. Silvano Martella

Avv. Giovanni Maria Saitta

